



COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Via S. Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)
telefono 0423/9423114 fax 0423/543288
PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pec.it
C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261



COMUNE DI POSSAGNO

Via Canova n. 70 - 31054 Possagno (TV)
telefono 0423 922 720 - fax 0423 922 799
P.E.C.: comune.possagno.tv@pecveneto.it
C.F. 83002990261 P. I.V.A. 01970840268

SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO

Possagno, 29 settembre 2022
Protocollo n. 6986
Risposta al prot. n. 6840 del 26.09.2022



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (Articolo 30 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta formulata dal [redacted] in data 26.09.2022 prot. 6840 – con la quale viene chiesto un certificato di destinazione urbanistica;

VISTO il Piano di Assetto del Territorio P.A.T.I. vigente e relative norme, il Piano degli Interventi vigente approvato con D.C.C. n. 4 del 24.02.2021 con le norme ad esso allegate;

VISTI il 2° e 3° comma dell'articolo 30 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e il 3° comma dell'articolo 6 della Legge 15.05.1997, n. 127;

CERTIFICA

1. Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappali n. 1564 – 698 – 1538 - 2415 – è classificata:

➤ nel Piano degli Interventi (P.I.) vigente nella Z.T.I.O. 3.1 "Zone a tessuto Insediativo Omogeneo Residenziale di formazione più recente" art. 28.2 delle NTO del P.I.

— L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.1 - 7.4 - 11 - 17 - 23 - 24.1 - 42 (percorsi pedonali esistenti e di progetto) delle N.T.O. del P.I. vigente.

28.2 - Z.T.I.O. Residenziale di formazione più recente

Il P.I. individua le Z.T.I.O. di formazione più recente, sorte a seguito dell'attuazione di piani attuativi. (anni 1980 - 2010).

Il P.I. individua, altresì, le nuove aree edificabili (ricomprese tra le "aree trasformabili" del PATI).

In queste zone sono ammessi gli edifici per la residenza e per i servizi strettamente connessi alla residenza e alle attività economiche con le specifiche destinazioni di cui al precedente art. 28.1.

Parametri urbanistici

- *Indice di edificabilità territoriale: non superiore a mc/mq 1,40;*
- *numero dei piani: non superiore a due;*
- *altezza dei fabbricati: non superiore a ml. 7,50;*
- *superficie coperta: non superiore al 40% della superficie fondiaria;*

Sono ammessi, solo in presenza di PUA convenzionati:

- *tre piani fuori terra;*
- *altezza fino a mt. 9,50*

Interventi ammessi dal presente P.I.:

In queste Z.T.I.O. sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi (tra loro non cumulabili):

- a) aumento volumetrico una tantum delle case unifamiliari e bifamiliari (case a schiera comprese) con un massimo di 50 mc. per unità edilizia, relativamente al volume esistente alla data di adozione del presente P.I. e applicabile una sola volta. Tale possibilità non si applica alle case che abbiano già usufruito di un ampliamento una tantum ammesso dal precedente P.R.G.
- b) Recupero delle volumetrie esistenti, purché aventi le destinazioni d'uso conformi alla destinazione di zona, (ammessi gli interventi di cui all'art. 3 DPR 380/2001 lettera: a), b), c), d) purché senza demolizione e ricostruzione).
La norma si applica anche nel caso le volumetrie esistenti residenziali superino gli indici di zona.
Sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione purché non interessino più del 20% dell'intero volume.
Sono sempre ammessi gli interventi di demolizione totale e ricostruzione purché nel limite degli indici di zona.
- c) applicazione degli indici definiti per le aree normate dalle schede delle "aree progetto" di cui alle tabelle di normativa allegate;
- d) applicazione delle norme specifiche contenute nelle "Schede progetto" di cui alle tabelle di normativa allegate.
- e) applicazione dei parametri urbanistici dei P.U.A. convenzionati.
- f) costruzione di garage a servizio delle residenze.
Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 28.1.f, purché la costruzione riguardi fabbricati sorti al di fuori di PUA convenzionati e comunque riguardi fabbricati autorizzati prima dell'entrata in vigore della Legge 122/1984.
- g) Cambiamento di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti, conformemente alle destinazioni d'uso ammesse nelle Z.T.I.O. e nei limiti dei parametri urbanistici di cui sopra. Costruzioni di locali interrati o seminterrati

- h) Costruzioni di locali interrati o seminterrati
 E' ammissibile la costruzione di locali interrati o seminterrati nel rispetto delle seguenti condizioni:
- non sono ammesse le rampe d'accesso ai locali interrati o seminterrati;
 - il sedime dei locali interrati o seminterrati di norma potranno essere previsti al di fuori del perimetro della superficie coperta. Pur tuttavia, sono ammesse deroghe purché giustificate da particolari configurazioni orografiche dell'area di intervento;
 - è ammesso un aumento dell'indice di edificabilità fondiaria fino a 1,50 mc./mq. complessivi solo nel caso i locali interrati o seminterrati siano configurabili come superfici accessorie alla residenza;
 - non sono ammessi le rampe d'accesso ai locali interrati o seminterrati che abbiano una pendenza superiore al 6%. Le rampe non dovranno superare ml. 20,00 di lunghezza e dovranno essere provviste di opportune opere di mitigazione rapportate al contesto in cui sono realizzate. La pendenza massima è ridotta al 3% nelle zone agricole.
- i) Legnaie/cassette in legno (di cui al precedente art. 28.1/i) e Berceaux - Gazebi - Pompeiane - Tensostrutture (di cui al precedente art. 28.1/f) sono ammessi per i fabbricati esistenti.
 Questi ultimi interventi non sono ammessi nelle aree oggetto di P.U.A. redatti dopo l'entrata in vigore del P.I..

Attuazione del P.I.

Il P.I. si attua di norma attraverso intervento edilizio diretto. Sono comunque fatte salve eventuali prescrizioni contenute nelle "schede progetto" e "aree progetto" allegate.

Superfici coperte, Distanze.

P.U.A.: secondo indicazioni planivolumetriche o moduli piani-altimetrici risultanti dal piano attuativo redatto conformemente alle carature delle "aree progetto" o "schede progetto".

I P.U.A. adottati dopo l'approvazione del PATI, ma prima dell'adozione del P.I., sono acquisiti nel presente P.I.
 Per gli stessi si applicano le norme contenute nella relativa convenzione.

Per le aree non oggetto di PUA valgono le norme per le distanze di cui al precedente art. 28.1.

VINCOLI

Art. 7 – Vincolo paesaggistico

- *Convenzione Europea sul Paesaggio – 19 luglio 2000*
- *D. Lgs 42/2004 parte III*
- *D.G.R. V. 986 del 14/03/1996*
- *L.R. 63/1994 art. 9*
- *P.T.C.P. art. 26*
- *P.A.T.I. art. 12 N.T.*
- *D.Lgs 42/2004 art. 142/2*

In tutte le aree assoggettate a vincolo paesaggistico, gli interventi di trasformazione del territorio dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie tradizionali;
- b) salvaguardia delle tipologie architettoniche storicamente rilevanti;
- c) recupero delle tecniche e dei materiali tradizionali;
- d) recupero a tutela delle specie arboree esistenti autoctone.

Il "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" elenca le specie arboree autoctone a cui fare riferimento. Sugli immobili esistenti sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art. 3 DPR 380/2001.

Sono ammessi interventi di reinterpretazione delle tipologie tradizionali, purché in accordo con la competente Sovrintendenza.

Ai centri storici perimetrali ex L.R. 80/80 (e, quindi, antecedentemente alla data del 6 sett. 1985) non si applicano le disposizioni previste dall'art. 142/1 D.Lgs. 42/2004.

7.1 – Vincolo paesaggistico - Corsi d'acqua.

- *D. Lgs 42/2004 parte III*
- *P.A.T.I. art. 18 N.T.*
- *DGRV 986 del 14/03/1996*
- *LR 63/1994 art.9*
- *LR 30/2016 art.68*

Il P.I. individua il vincolo paesaggistico lungo i corsi d'acqua vincolati.

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua vincolati dovranno essere piantumate a verde almeno per una quota pari al 10% della stessa. Gli interventi edilizi ammissibili in tali fasce dovranno espressamente graficizzare nelle tavole progettuali le aree relative piantumate a verde.
 Gli interventi edilizi – ancorché ammessi – dovranno rispettare le distanze di cui al successivo art. 17.

Ai sensi dell'art.68 della L.R. 30 dicembre 2016 n°30.

"Gli interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica e della Valutazione di Incidenza Ambientale (DPR 8 settembre 1997 n.357)".

7.4 - Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico

- *PATI art. 17 N.T.*
- *D. Lgs n. 42/2004 – Parte III – Capo II*

Sono ribadite le norme generali di cui al precedente art. 7.

Art. 11 – Vincolo sismico

- *D.G.R. 96/CR del 17 agosto 2006*
- *O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003*
- *D.C.R. n. 67 del 03/12/2003*
- *OPCM 3519 del 28/04/2006*
- *D.G.R. 22/01/2008 n° 71*
- *PATI N.T. art. 15*
- *D.G.R. 3308 del 4/11/2008 (abrogata)*
- *D.M. 14/01/2008*
- *DGRV 1572/2013 (Microzonazione Sismica di 3° livello)*

Il territorio comunale è classificato sismico, (grado 2) in base alla Delibera Consiliare Regionale. n. 67 del 3/12/2003, con i criteri generali di classificazione delle zone sismiche, allegati all' O.P.C.M. 28 aprile 2006, n. 3519, e della mappa di pericolosità sismica su scala regionale di cui alla D.G.R. n. 71 del 22/1/2008 ed ai cui contenuti va fatto riferimento.
 Il P.I. (TAV. 1.3.3 Carta della fragilità) provvede, ai sensi della D.G.R. 3308/2008, a graficizzare le zone omogenee in prospettiva sismica, in affinamento alla classificazione ex D.C.R. 67/2003 (Zonizzazione sismica) allegata al PATI.

Tale zonizzazione individua due sottozone, che coincidono tra di loro, così definite:

- aree stabili suscettibili di amplificazioni sismiche;
- aree suscettibili di instabilità.

Tali sottozone si inseriscono nel contesto della idoneità ai fini edificatori (Capo V).

Il P.I. ha provveduto, altresì, ad elaborare, ai sensi della DGRV 1572/2013 la "Microzonazione sismica di 1° e 3° livello".

La citata "micro zonazione" individua le aree di particolare criticità dal punto di vista geologico – geomorfologico – geotecnico.

I progetti edilizi dovranno in tal senso dichiarare esplicitamente la sottozona sismica nella quale sono previsti: le soluzioni tecniche adottate, ai sensi del D.M. 14/01/2008 (Norme Tecniche per le costruzioni).



Art. 17 – Idrografia – Zone di tutela – Fasce di rispetto

- L.R. 11/2004 art. 41 lett. g
- P.T.C.P. CAPO III
- R.D. 523/1904
- R.D. 368/1904 art. 133
- P.A.T.I. art. 31 N.T.

Il P.I. individua e affina le zone di tutela e le fasce di rispetto dei canali demaniali (art. 41 L.R. 11).

17.1 – Zone di tutela - art. 41/g L.R. 11/2004

È istituita una fascia di tutela di m. 100 nelle zone agricole, dall'unghia esterna dell'argine principale o dal confine delle aree demaniali, dei corsi d'acqua principali individuati nel P.I., ai sensi dell'art. 41 punto 1 lett. g della L.R. 11/2004.

Nelle zone all'interno degli ambiti di "urbanizzazione consolidata" e di "edificazione diffusa" la fascia di tutela (anche se non graficizzata nelle tavole di P.I.) viene ridotta a m. 50 ai sensi del punto 2 dell'art. 41 stesso.

Essi sono:

- Torrente Musil o Ponticello, Curogna Vecchia o Curognetta
- Valle Cornelia
- Valle Della Chiesa o San Rocco
- Valle Carcoselle

Entro tali zone sono sempre consentiti gli interventi di restauro – risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti.

La nuova edificazione e l'ampliamento dell'esistente edificato, ancorché ammessi, dovranno rispettare le distanze definite dalle "fasce di rispetto" dei paragrafi successivi.

Lungo le sponde dei fiumi, canali, valli, all'interno delle aree arginate e, all'interno delle zone di tutela sono ammesse solo le piste pedonali/ciclabili, ovvero le ipovie.

La fruibilità dei corsi d'acqua per scopi ludici ed ecologici è ammessa esclusivamente se compatibile con un ottimale funzionamento idraulico dei corsi d'acqua stessi e previo parere favorevole della competente Autorità Idraulica.

Non sono in ogni caso ammesse nuove piste o strade in cui vengono usati veicoli a motore se non quelle strettamente necessarie per l'accesso alle abitazioni, o per la manutenzione dell'ambito di tutela, ovvero piste ciclabili e percorsi pedonali di interesse pubblico.

Le disposizioni relative ai corsi d'acqua si applicano anche alle reti irrigue consortili e alle ulteriori superfici comprese nel demanio idrico su cui il Consorzio di Bonifica esercita la competenza amministrativa delegata dalla Regione Veneta.

17.1.1 – Idrografia – Fasce di rispetto

CORSI D'ACQUA PRINCIPALI / FASCE DI RISPETTO

All'interno delle zone di tutela, dei canali di cui al precedente paragrafo 17.1, sono individuate le seguenti fasce di rispetto:

– FASCE DI RISPETTO NELLE ZONE PAMAG

20,00 mt. dall'unghia esterna dell'argine o del limite dell'area demaniale.

– FASCE DI RISPETTO NELLE ZONE AGRICOLE (NON COMPRESSE NEL PAMAG)

10,00 mt. dall'unghia esterna dell'argine o del limite dell'area demaniale.

– FASCE DI RISPETTO NELLE ZTIO DIVERSE DALLE AGRICOLE

10 mt dall'unghia esterna dell'argine o dal limite dell'area demaniale.

IDROGRAFIA MINORE / FASCE DI RISPETTO

La cartografia del PI individua le principali affossature del territorio comunale, non comprese nell'elenco di cui sopra.

Per questi corsi d'acqua, ancorché di proprietà privata, sono individuate le seguenti fasce di rispetto:

a) nelle zone agricole: 10 m

b) nelle ZTIO diverse dalle agricole: 10 m riducibili a 4 mt. purché autorizzate dal Consorzio di Bonifica.

DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

Le fasce di rispetto sono computate dal piede dell'argine o dal ciglio superiore della scarpata per i corsi d'acqua non arginati.

Le distanze di manufatti, recinzioni, edifici, ecc., dal corso d'acqua vanno computate dalla proiezione in pianta di eventuali sporgenze e aggetti.

Le fasce di rispetto si applicano anche alle eventuali opere insistenti nel sottosuolo (sottoservizi, vani interrati, ecc.).

INTERVENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

In tutte le fasce di rispetto sono vietate le nuove costruzioni.

Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente:

- gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001;
- gli interventi di sola demolizione;
- gli ampliamenti degli edifici esistenti, qualora ammessi dalla specifica normativa di ZTIO, purché ad una distanza non inferiore a 10 m dal corso d'acqua.

Con riferimento agli ampliamenti la distanza potrà essere ridotta fino a 4 m, previa acquisizione dell'autorizzazione del competente Consorzio di Bonifica.

Per le opere esistenti a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle consentite si applicano le disposizioni di cui all'art. 133, lettera b), secondo periodo, del R.D. 368/1904: "Le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite".

La realizzazione di attraversamenti e, più in generale, di qualsiasi opera o intervento che possa comportare un'occupazione, anche temporanea del sedime dei corsi d'acqua gestiti dal competente Consorzio di Bonifica, dovrà essere oggetto di specifica e preventiva concessione a titolo precario da parte del Consorzio stesso.

Art. 23 - Piani di Area o di Settore vigenti – P.A.M.A.G.

– P.T.R.C. – art. 33

Il P.I. individua l'ambito P.A.M.A.G. (Piano di Area del Massiccio dei Grappa). Su tali aree vigono le norme del Piano di Area della Regione Veneto così come affinato dalla specifica variante di P.R.G. (Del c.c. n° 40 del 10/06/1996).

In riferimento alle disposizioni di cui alle "norme specifiche di tutela di cui al titolo VII del PTRC" (punto 19bis – 21) le stesse in quanto riferite alla L.R. 24/85 (decaduta) sono così riformulate dal P.I.:

Nelle aree agricole ex PAMAG l'edificabilità ammessa dall'art. 44 L.R. n.11/2004 è assoggettata alle seguenti ulteriori limitazioni in aggiunta alle limitazioni ex PAMAG:

- Sono ammessi solo gli allevamenti in funzione del fondo agricolo. (articolo successivo 33.2.4 paragrafo a1);
- È ammessa la stabulazione nelle malghe esistenti conformemente ai piani aziendali vigenti;
- Sono ammessi gli ampliamenti delle malghe esistenti conformemente ai piani aziendali approvati dalla R.V.;
- Non sono ammessi gli ampliamenti ex art. 44/5 L.R. 11/2004 (ampliamenti fino ad un limite massimo di 800 mc).

Art. 24 - Idoneità geologica-idraulica ai fini edificatori

- P.A.T.I. art. 45 e art. 46
- D.M. 14.01.2008
- PATI – N.T. – Capo III
- L. 64/74
- D.M.LL.PP dell'11.03.88



- Circ. del M.L.L.P.P. del 24 settembre 1988, n. 30483
- D.M. 14.09.2005
- D.G.R.V. 1322 del 10.05.2006
- D.Lgs. 152/2006 art. 115, comma 1
- D.G.R.V. n°1841 del 19.06.2007
- R.D. 368/1904 art.133
- DGRV 1572/2013.

NORME GENERALI

Le disposizioni del presente capo 5 fanno riferimento alla Tav. 1.3.3 – Carta della Fragilità –In questa tavola vengono individuate e rappresentate cartograficamente le condizioni di fragilità delle risorse del territorio, il rischio per gli insediamenti e per l'ambiente, le condizioni di criticità, derivanti dalle analisi e dai dati contenuti nel quadro conoscitivo del P.I..

La Compatibilità geologica ai fini urbanistici

La Compatibilità Geologica ai fini urbanistici deriva dalla elaborazione dei dati del Quadro Conoscitivo Geologico: Carta Litologica, Idrogeologica, Geomorfologica.

Nella Carta viene evidenziata la diversa attitudine del territorio a recepire gli interventi urbanistici e la loro compatibilità con lo stesso. L'uso del territorio, infatti, risulta strettamente collegato alle condizioni morfologiche, idrografiche, idrauliche e idrogeologiche, nonché agli interventi antropici già realizzati.

La Carta individua due Classi di idoneità ai fini urbanistici:

- Aree idonee a condizione;
- Aree non idonee.

Inoltre sono perimetrate le zone classificate come "aree a dissesto idrogeologico" e le "Zone omogenee in prospettiva sismica"

24.1 – Aree idonee "a condizione".

Tabella – AREE IDONEE A CONDIZIONE - Sottoclassi di "compatibilità geologica"		
SOTTO CLASSE	FATTORI CONDIZIONANTI	PRESCRIZIONI
1	aree con inclinazione tra il 15 e 30%	- indagine geognostica finalizzata ad accertare la buona e uniforme qualità geotecnica dei terreni; - verifica dei movimenti terra e di eventuali opere di sostegno; - impermeabilizzazione degli interrati.
2	Terreni compressibili e con difficoltà di drenaggio	- indagine geognostica finalizzata ad accertare i parametri geotecnici del terreno; - accurata impermeabilizzazione degli interrati contro la infiltrazione acque meteoriche dalla superficie o acque consortili irrigue;
3	Aree esondabili e/o soggette a ristagno idrico	- mitigazione del rischio idraulico (bacini di laminazione, sistemazione della rete idrografica al fine di eliminare le situazioni di saturazione idrica superficiale, - eventuali interrati saranno ben isolati e privi di accessi diretti dall'esterno (rampe). - gli interventi non potranno, comunque, interessare l'area di falda;
4	Zone di risorgiva	- rispetto delle limitazioni previste nel caso di prelievo idropotabile (art. 18 precedente); - divieto di piani interrati aventi interferenza con le falde di risorgiva.

A norma del D.M. 14.01.2008, tutti gli interventi edilizi e infrastrutturali che comportano movimenti di terra e/o scavi e/o interferenze con la falda acquifera e, quindi, per le aree di cui ai precedenti fattori condizionanti n° 2 – 3 – 4) e la cui realizzazione possa recare danno o pregiudizio al patrimonio esistente o alla stabilità e qualità ambientale delle aree limitrofe e del sottosuolo, sono assoggettati a *verifica di compatibilità del sito* rilevabile dai contenuti di preventiva e specifica *relazione geologica*, che costituirà parte integrante della documentazione progettuale e le cui risultanze e prescrizioni dovranno essere esplicitamente richiamate mediante apposita certificazione del Progettista.

La relazione dovrà essere corredata da cartografia geologico-tecnica a scala idonea per rilevare e rappresentare le attitudini delle unità del terreno interessate con particolare riferimento alle caratteristiche litologiche-tecniche, ai processi geomorfologici in atto e alle condizioni di rischio geologico-idraulico esistenti e valutabili per un intorno di ampiezza tale da poter interagire con l'intervento in progetto.

La verifica della compatibilità del sito, potrà apportare limitati affinamenti dei fattori condizionanti, purché il relativo progetto di compatibilità idraulica sia assentito dagli organi competenti. (D.M. 14.01.2008).

Art. 42 – Percorsi ciclopedonali

Il P.I. individua i percorsi ciclopedonali nelle tavole in scala 1/2000 e 1/1000.

Nell'esecuzione di tali percorsi si dovranno usare i seguenti accorgimenti:

- a) saranno preferibilmente utilizzate pavimentazioni in stabilizzato misto-cementizio o con altri prodotti aggreganti e si dovranno predisporre la segnaletica, l'illuminazione adeguata ed aree di sosta attrezzate;
- b) lungo le strade urbane si utilizzerà la sede asfaltata esistente o di nuova realizzazione, dividendo nettamente la mobilità ciclabile da quella sia automobilistica che pedonale, dove sia possibile;
- c) lungo carrarecce, e tracciati agricoli si predisporranno misure per la possibilità di percorrere tali itinerari, opportunamente mantenuti e segnalati, preferibilmente in stabilizzato tali da garantire la permeabilità del fondo;
- d) la realizzazione di eventuali nuove piste ciclabili, qualora previste a margine delle affossature esistenti, dovranno essere progettate nel rispetto della funzionalità delle affossature anche escludendone la chiusura con tubazioni. La progettazione dei nuovi percorsi dovrà inoltre provvedere alla realizzazione di adeguati volumi di invaso compensativi nel caso siano assolutamente necessarie opere di tombinamento;
- e) laddove i percorsi attrezzati ricadano nelle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua, si dovranno concordare con il Consorzio misure strutturali atte a contemperare le reciproche esigenze;
- f) i percorsi dovranno essere dotati di adeguati arredi, piazzole di sosta attrezzate, e di tutte le necessarie strutture di servizio.

Si rilascia al signor [REDACTED] per gli usi consentiti dalla legge, in carta resa legale.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Francesca Quarisa

